MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 25

Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe

La promozione ad agente tecnico di prima classe e ad agente telefonico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi, rispettivamente, gli agenti tecnici di seconda classe e gli agenti telefonici di seconda classe.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	V — Carriere ausiliarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-25-promozione-ad-agente-tecnico-e-agente-telefonico-di-prima-classe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it